



Comune di Mondolfo
Provincia di Pesaro e Urbino

UFFICIO DEL SINDACO

PROVVEDIMENTO N. 16 DEL 08 GIUGNO 2016

OGGETTO: NOMINA DEL COLLABORATORE PER LA SEGRETERIA PARTICOLARE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE il programma triennale del fabbisogno del personale 2015 - 2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15.03.2016, prevedeva per l'anno 2016 l'assunzione di 1 (uno) istruttore amministrativo, categoria C - posizione economica iniziale C1 – (art. 90 del D.Lgvo n. 267/2000) a supporto della segreteria del Sindaco;

VISTO l'art. 90, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recitano: art. 90 "Uffici di supporto agli organi di direzione politica" 1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.

2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.";

VISTO l'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di questo Comune, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 4 aprile 2000, che prevede:

1. Il Sindaco ha la facoltà di istituire uffici posti alle sue dirette dipendenze quali:

- a) la segreteria particolare;
- b) l'ufficio stampa.

2. Il Sindaco ha altresì la facoltà di istituire uffici di segreteria da porre alla dirette dipendenze del Vice-Sindaco e di uno o più assessori.

3. Agli uffici di cui ai precedenti commi, possono essere preposti dipendenti del Comune, collaboratori assunti a tempo determinato, in presenza dei presupposti di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127.

4. Il contratto stipulato con i collaboratori di cui al precedente comma 3, non può avere durata superiore a quella residuale del mandato del Sindaco in carica ed in ogni caso è risolto di diritto decorsi trenta giorni dalla cessazione del mandato di quest'ultimo per qualsiasi causa.

5. I collaboratori di cui al precedente comma 3, sono scelti direttamente dal Sindaco con proprio atto motivato.

6. Gli uffici di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono collaborare solo ed esclusivamente con gli organi politici nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, esclusa ogni diretta competenza gestionale.";

DATO ATTO che il Comune di Mondolfo non rientra nel novero dei Comuni dissestati o strutturalmente deficitari;

RAVVISATA la necessità di disporre di collaborazione qualificata a supporto della propria attività nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo allo stesso attribuite;

CONSTATATO che il carattere di fiduciarità non è da intendersi come fiducia politica ma come fiducia nella capacità del soggetto prescelto di perseguire e conseguire gli obiettivi determinati dall'organo di direzione politica e che il personale in oggetto deve essere in possesso di adeguata professionalità, dell'esperienza e dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni tipiche e proprie dell'attività di supporto all'organo politico per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo;

INDIVIDUATO nella persona del Dott. Michele Creatore nato a Bari (BA) il 28.06.1989, per le capacità e le esperienze professionali risultanti nel curriculum vitae, il soggetto più idoneo allo svolgimento dell'incarico in questione;

PRESO ATTO che il Dott. Michele Creatore possiede tutti i requisiti richiesti per accedere all'incarico;

RITENUTO che lo stesso, contattato, ha accolto con entusiasmo la proposta di entrare nello staff del Sindaco e ne ha garantito la cura a tempo pieno sino alla scadenza del mandato;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

DISPONE

1) l'assunzione con contratto a tempo determinato e parziale, ai sensi dell'art. 90 del d. lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di questo Comune, del:

- Dott. Michele Creatore, nato a Bari (BA) il 28.06.1989 e residente in Via Litoranea, 274/L a Marotta Mondolfo in possesso di Laurea Triennale in Ingegneria delle Costruzioni Edili e del Recupero- CER, quale addetto alla propria Segreteria Particolare, per 25/36 ore settimanali;

2) di DEMANDARE alla Giunta Comunale, ai sensi del comma 3 dell'art. 90 del più volte citato D.lgs. 267/2000, la eventuale attribuzione di un unico emolumento, sostitutivo del trattamento economico accessorio e comprensivo dei compensi per lavoro straordinario.

3) di AUTORIZZARE il Responsabile del Settore n. 2^a "Economico – Finanziario - Risorse Umane", a sottoscrivere il relativo contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo determinato del suddetto con inquadramento nella categoria C – posizione economica C1 - del vigente Ordinamento di Classificazione del Personale Dipendente, di cui al CCNL del 01/04/1999, con decorrenza dal 09.06.2016 e fino al 30.06.2017;

4) di DEMANDARE, infine, al Responsabile del Settore n. 2 "Economico – Finanziario - Risorse Umane" di provvedere all'impegno di spesa derivante dal presente atto.

Il presente provvedimento avente immediata efficacia, verrà notificato all'interessato, pubblicato all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente".

Dalla Residenza Municipale, li 08 giugno 2016

IL SINDACO
Dott. Nicola Barbieri